Repertorio n.__2/06_____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI " VALLE DEGLI IBLEI" DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ***(D. Lgs.n. 112 del 1998)***

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di aprile in Palazzolo Acreide nella sede dell'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei" con scrittura privata

TRA

il **Comune di Sortino**, con sede in Sortino, Viale Mario Giardino, ove domicilia per la carica, (codice fiscale 80002250894, partita IVA 00282850890) nella persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Orazio Mezzio, il quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/03/2006;

E

L'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei" in persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Giuseppe Veneziano, domiciliato per la sua carica presso l'Unione "VALLE DEGLI IBLEI", (codice fiscale 93045730897) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n.15 del 27/12/2005 che si allega quale parte integrante

SI PREMETTE CHE

- Con atto n.29 del 27.06.03 innanzi al Segretario capo del Comune di Palazzolo Acreide è stata costituita l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei fra i Comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro, Ferla, Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni per la gestione in Unione di tutti i servizi comunali;
- Con i singoli provvedimenti consiliari, i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide approvavano la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni per l'ingresso del Comune di Sortino all'Unione stessa;
- Con atto n. 10 del 16.11.2005 innanzi al segretario dell'Unione si è formalizzata la modifica dello Statuto dell'Unione sancendo l'adesione del Comune di Sortino all'Unione stessa.

- Nello statuto dell'Unione, all'art. 7, è previsto che l'effettiva attivazione del servizio da parte dell'Unione può avvenire a seguito di provvedimento consiliare ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 267/2000 con la quale è approvata la convenzione di servizio.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22.03.2006 il Comune di Sortino deliberava la "Approvazione dello schema per la gestione unitaria del territorio dell'Unione dei Comuni VALLE DEGLI IBLEI del servizio di Segretariato Sociale";

Tutto ciò premesso tra i sottoscritti nella loro qualità di Sindaco *pro tempore*, Presidente *pro tempore* dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"si stipulano i seguenti patti e condizioni:

Art. 1

Il Comune di Sortino in seguito denominato "Comune" affida all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, di seguito denominata "Unione" fino al 1/7/2013 il servizio di segretariato sociale per l'attuazione di tutti i compiti propri del servizio sociale del Comune.

Il servizio verrà garantito tramite l'attività di assistente sociale professionale, rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini del Comune (minori, adolescenti, giovani, anziani, disabili). L'attività dovrà mirare a realizzare l'integrazione delle persone nel loro ambiente sociale ed a promuovere risposte alternative adeguate per la soluzione dei bisogni e delle istanze dei singoli, di nuclei familiari o della comunità.

Il servizio dovrà garantire tutti i compiti di competenza tecnica relativi alla concessione dell'assistenza economica in tutte le sue forme e parteciperà all'attuazione di tutti i compiti propri del servizio quali:

- Conoscenza dei bisogni dell'utenza e delle strutture esistenti nel territorio attraverso studi, ricerche e indagini al fine della costituzione di un sistema informativo socio – assistenziale;
- Programmazione e coordinamento dell'insieme degli interventi già attivati e previsti dalla L.R. 22/86;
- Programmazione ed attivazione di nuovi interventi ;

- Coordinamento e vigilanza dei servizi e degli interventi svolti mediante convenzione o gestiti da istituzioni pubbliche o private;
- Raccordo di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio - sanitario attuati dalla AUSL operante nel territorio.

Art. 2

Il Sindaco del Comune potrà impartire direttive generali che in ogni caso rispettino l'autonomia tecnica ed organizzativa degli operatori del servizio e le direttive generali impartite dagli organi dell'Unione.

Art. 3

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere garantito in parte presso i locali del Comune, in parte presso i locali dell'Unione ed in parte presso le sedi collegate al servizio AUSL, Tribunale etc.. Le ore di attività che un assistente sociale dovrà dedicare all'attività pertinente il Comune dovranno essere corrispondenti in proporzione al numero di abitanti del comune rispetto al numero di abitanti totale di tutti i comuni che attivano tale servizio nell'ambito dell'Unione.

Art. 4

Il servizio di cui all'art. 1 con la proporzionalità di cui all'art. 3 dovrà essere garantito secondo standard quali – quantitativi correlati ai costi pagati dal comune ed alle spese generali che l'Unione dovrà comunque sostenere.

Art. 5

A corrispettivo del servizio di cui all'art. 1 il Comune dovrà corrispondere all'Unione un importo pari a 2,50 Euro per abitante per anno. Il pagamento avverrà in tre rate quadrimestrali anticipate. Gli abitanti per il conteggio sono quelli risultanti ai fini ISTAT al 31/12 dell'anno immediatamente precedente.

L'ultima rata di ciascun anno verrà erogata a seguito di specifica determinazione del responsabile del servizio comunale che attesta la regolarità della prestazione svolta nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente e nei primi due dell'anno corrente.

Art. 6

Il Comune può concordare con la direzione generale dell'Unione un estendimento del servizio in quantità e qualità rispetto a quelle spettanti in riferimento al calcolo di cui agli artt. 3 e 4 precedenti L'atto amministrativo adottato dal comune deve avere la copertura finanziaria per la maggiore spesa del Comune.

Art. 7

L'Unione con la presente convenzione ha attribuito la titolarità tecnica delle funzioni individuabili all'art. 1 mentre rimane in capo al Comune ogni altra titolarità amministrativa.

Art. 8

L'Unione si impegna ad indire ogni anno almeno una conferenza di servizi ove sono chiamati a partecipare i responsabili tecnici dell'Unione, i responsabili dei servizi ed i sindaci dei comuni aderenti al servizio. In tale conferenza di servizio devono essere individuate forme migliorative di programmazione e gestione dell'attività avendo riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'Unione.

Art. 9

I compensi dovuti dal Comune all'Unione verranno aggiornati automaticamente con le seguenti cadenze:

- Dal 1/1/2005 Euro 2,80 per abitante;
- Dal 1/1/2007 Euro 3,00 per abitante;
- Dal 1/1/2009 Euro 3,30 per abitante;
- Dal 1/1/2011 Euro 3,50 per abitante;

In caso di eccessivo aumento dei costi dei fattori produttivi l'Unione, previa specifica e dettagliata relazione, potrà chiedere la revisione delle tariffe da applicare al servizio dimostrando l'eccessiva onerosità del contratto che potrebbe determinare un disequilibrio economico e finanziario.

Art. 10

Qualora dell'attività dell'Unione siano acquisibili contributi statali o regionali a parziale copertura dei costi dei servizi, l'Unione concorda con i comuni le modalità per estendere agli stessi tale beneficio.

Potrà essere concordato l'erogazione e/o l'estendimento di servizi analoghi per l'anno successivo all'erogazione del contributo a costi inferiori rispetto a quelli corrispondenti all'attività organizzata.

Nella ripartizione dei benefici si dovrà tenere conto della necessità di utilizzare gli eventuali contributi anche per la copertura delle spese generali dell'Unione.

Art. 11

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto, che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite ad un collegio di arbitri irrituali, amichevoli compositori, di cui il primo sarà nominato dalla parte più diligente, il secondo dall'altra parte entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina, il terzo entro 20 gg. dai membri così designati. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo e/o del terzo membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte dal Presidente del tribunale di Siracusa.

Il Collegio così costituito deciderà la controversia entro 4 mesi dall'accettazione dell'incarico del terzo arbitro. La decisione degli arbitri avrà tra le parti valore di contratto e non potrà essere impugnata.

Art. 12 Registrazione

Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 45 della tariffa, parte seconda- allegata al D.P.R. 26 aprile 1988 n.131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sortino

Per l'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei"

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.